

AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) DELLA LEGGE 241/1990 E DELLA LEGGE 328/2000, DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE DA PRESENTARE A REGIONE LOMBARDIA NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER L'INCLUSIONE ATTIVA E L'INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA' (DGR n. XI/7501 del 15/12/2022 - PRIORITA' 3 INCLUSIONE SOCIALE - ESO 4.8 – AZIONE H.1. - PR FSE+ 2021-2027)

RICHIAMATI

- 1) **la Legge 328/2000** *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare:
 - all'art. 1, comma 1, recita: *“La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”*;
 - all'art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
 - all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
 - all'art. 6, comma 2, lettera a) attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore.
- 2) **l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001** (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che - al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi - i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi.
- 3) **l'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241** che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. Tale istituto è configurato come strumento di cooperazione tra l'amministrazione e la parte non pubblica, rivestendo la funzione di consentire ai privati l'assunzione di un ruolo propulsivo nel coniugare i diversi interessi in gioco.
Il citato articolo sostanzia che l'interesse pubblico può essere in determinate circostanze perseguito in modo migliore attraverso meccanismi collaborativi – consensuali piuttosto che unilaterali/autoritativi.

- 3bis) **l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241** il quale contiene la disciplina dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici e dispone che l'attribuzione ad enti pubblici e privati di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari più in generale, sia esercitata nella forma del procedimento amministrativo, mediante criteri di evidenza pubblica e come tale sottoposta a regole di trasparenza e di imparzialità.
- 4) **le "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali"** emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 secondo le quali la coprogettazione:
- si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
 - trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.
- 5) **la Legge Regionale n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"** con particolare riferimento agli artt. 3, 18, 19 e 20 che riconosce i soggetti del Terzo Settore quali attori del sistema che partecipano alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie.
- 6) **la D.G.R. Lombardia n. IX/1353 del 2011** "Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo Settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla Comunità" che propone ai Comuni lombardi le linee di indirizzo per la gestione, sperimentazione e promozione dei servizi alla persona con le reti del privato sociale, recependo il patrimonio di esperienza presente e attivo sul proprio territorio e il valore dell'attività esercitata dai soggetti del Terzo Settore quali gestori di unità di offerta, erogatori di servizi alla persona e promotori di attività innovative. La D.G.R. in particolare indica la coprogettazione tra gli strumenti per disciplinare in maniera unitaria i rapporti tra pubblica amministrazione e Terzo Settore.
- 7) **la D.d.g. n. 12884/2011** che approva il documento "Indicazioni in ordine alla procedura di coprogettazione fra Comune e soggetti del Terzo Settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali". La D.d.g. valuta infatti che il carattere innovativo della procedura attivata risponde all'esigenza di stimolare l'innovazione e la diversificazione dei modelli organizzativi e delle forme di erogazione dei servizi di promozione del benessere comunitario, nonché di stimolare la crescita qualitativa e la capacità di offerta delle organizzazioni afferenti al Terzo Settore in modo che possano sempre più efficacemente concorrere alla realizzazione degli interventi di promozione, prevenzione e tutela sociale del territorio.
- 8) **il D.lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore)**, il quale, nell'ambito del TITOLO VII "dei rapporti con gli enti pubblici", prevede all'art. 55 che:
- "1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.*

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo Settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner”.

- 9) **il parere espresso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato numero affare 01382/2018 del 26.07.2018** rilasciato a seguito di richiesta formulata in tal senso dall'ANAC con nota prot. n. 59638 del 6 luglio 2018 in ordine alla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali, alla luce delle disposizioni del D.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal D.lgs. n. 56 del 2017, e del D.lgs. n. 117 del 2017, nel quale si legge: *“le direttive europee consentono agli Stati, in materia di aggiudicazione di appalti sociali, di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione”* (così gli articoli 76 della direttiva 2014/24/UE e 93 della direttiva 2014/25/UE): *il diritto europeo, nella consapevolezza della peculiarità del settore, più di altri legato alle tradizioni culturali di ogni Paese, lascia sì in materia un significativo margine di libertà procedurale agli Stati, ferma restando, tuttavia, la doverosa applicazione della sostanza regolatoria pro-concorrenziale propria della disciplina europea (...)*”

Più in generale, è ragionevole ritenere che le Amministrazioni debbano volta per volta motivare la scelta di ricorrere agli stili procedurali delineati dal Codice del Terzo Settore, in luogo dell'indizione di una ordinaria gara d'appalto. L'attivazione di una delle forme enucleate dal Codice del Terzo Settore, infatti, priva de facto le imprese profit della possibilità di affidamento del servizio e, in termini più generali, determina una sostanziale segregazione del mercato: in ossequio ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, pertanto, l'Amministrazione dovrà puntualmente indicare e documentare la ricorrenza, nella concreta vicenda, degli specifici profili che sostengono, motivano e giustificano il ricorso a procedure che tagliano fuori ex ante gli operatori economici tesi a perseguire un profitto.

L'Amministrazione dovrà, in particolare, evidenziare la maggiore idoneità di tali procedure a soddisfare i bisogni lato sensu “sociali” ricorrenti nella fattispecie, alla luce dei principi di adeguatezza, proporzionalità ed efficacia ed in comparazione con gli esiti che verosimilmente produrrebbe l'alternativa del ricorso al mercato.

(...) il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo Settore deve essere volta per volta specificamente motivato quale riflesso operativo del preminente valore “sociale” dell'affidamento, in diretta connessione con i principi sottesi al considerando 114 della direttiva 2014/24/UE ed all'analogo considerando n. 120 della direttiva 2014/25/UE, secondo cui “I contratti per servizi alla persona al di sopra di tale soglia dovrebbero essere improntati alla trasparenza, a livello di Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato”.

- 10) **la Sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020** secondo la quale il succitato art. 55 rappresenta *“una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost., realizzando per la prima volta in termini generali una vera e propria proceduralizzazione dell'azione sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell'art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30*

marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328).

L'art. 55 del Codice del Terzo Settore, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall'art. 5 del medesimo Codice del Terzo Settore”.

La chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici è dunque riconosciuta nella specifica attitudine degli Enti del Terzo Settore a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale.

“Gli Enti del Terzo Settore, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”.

Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli Enti del Terzo Settore, in forza dell'art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «coprogrammazione», la «coprogettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico,” Il modello configurato dall'art. 55 Codice del Terzo Settore, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.

- 11) **la legge 11 settembre 2020 n. 120** di conversione con modificazioni del DL 16.07.2010 n. 76 (cd. Decreto semplificazioni) che ha introdotto diverse modifiche al codice dei contratti alcune delle quali sono finalizzate a coordinare l'applicazione del codice dei contratti stesso con quello del Terzo Settore; si fa in particolare riferimento agli art. 30 recante principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, all'art. 59 relativo alle procedure di aggiudicazione e all'art. 140 in ordine alla disciplina di settore per l'affidamento dei servizi sociali.
- 12) **il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021**, con il quale vengono adottate le “linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D Lgs 117/2017 (codice del Terzo Settore), con le quali viene fornito un quadro di analisi finalizzato a supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione degli artt. 55-57 del codice del Terzo Settore, nonché viene puntualmente definita la distinzione tra rapporti collaborativi con gli enti del Terzo Settore e l'affidamento di appalti e concessioni di servizi. In particolare il suddetto decreto definisce un procedimento amministrativo da seguire in corso di coprogettazione, quale “metodologia ordinaria” per l'attivazione di rapporti collaborativi con il Terzo Settore riferito a specifici progetti di servizio o di intervento.
- 13) **Il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021**, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- 14) **Il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021**, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- 15) **Il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020** che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- 16) **Il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014**, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- 17) **La Comunicazione della Commissione (2021/C 200/01) "Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE)";**
- 18) **Il D.P.R. 5 febbraio 2022 n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020"**, nelle more dell'adozione della nuova norma nazionale sull'ammissibilità delle spese;
- 19) **La DGR n. XI/1818 del 02/07/2021** di approvazione del Documento di indirizzo strategico per la politica di coesione 2021-2027 che rappresenta il quadro programmatico regionale di riferimento per l'identificazione delle priorità di intervento della Politica di Coesione 2021-2027 di Regione Lombardia;
- 20) **La DGR n. XI/6214 del 4 aprile 2022**, con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+)2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con DGR n. XI/6606 del 30 giugno 2022;
- 21) **Il Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027** approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2022) 5302 del 17 luglio 2022;
- 22) **La DGR XI/6884 del 5 settembre 2022** di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+)2021-2027;
- 23) **Il DDUO n. 12942 del 13 settembre 2022** di aggiornamento dei responsabili di asse del POR FSE 2014-2020 e nomina dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027;
- 24) **il Documento "Criteri di selezione delle operazioni" del Programma FSE+ 2021-2027** approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022;
- 25) **Le Brand Guidelines FSE+ 2021-2027** approvate da Regione Lombardia con Decreto n. 15176 del 24 ottobre 2022 in adempimento alle disposizioni regolamentari in materia e al documento Coesione Italia 2021-2027;
- 26) **La Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni del 3 marzo 2021 "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030"**(COM (2021)101 final);
- 27) **La Legge 12 marzo 1999, n. 68** recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- 28) **La Legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23** "Politiche regionali per la famiglia";
- 29) **La Legge regionale 28 settembre 2006, n. 22** "Il mercato del lavoro in Lombardia";

- 30) **La Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19** “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”;
- 31) **La Legge 3 marzo 2009, n. 18** “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;
- 32) **Il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura** adottato con D.C.R. IX/64 del 10 luglio 2018;
- 33) **La DGR 29 dicembre 2021, n. 5809** “Approvazione del piano regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità (PAR) 2021/2023” e relativo aggiornamento per l'annualità 2022 (DGR 24 ottobre 2022, n. 7192);
- 34) **La Legge regionale 6 dicembre 2022, n. 25** “Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità”
- 35) **La DGR n. XI/7501 del 15 dicembre 2022** “Approvazione nuovo bando per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (Priorità 3 Inclusione sociale -ESO 4.8 - Azione h.1. -PR FSE+ 2021-2027)

VISTO CHE

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/20 consente di superare i dubbi interpretativi rispetto all'applicazione dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore e alla conseguente espansione del perimetro di utilizzo della coprogettazione non solo ai servizi innovativi e sperimentali, ma a tutti i servizi alla persona previsti dal citato art. 55 del Codice Terzo Settore;
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, con il quale vengono adottate le “linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del Terzo Settore negli artt. 55 -57 del D Lgs 117/2017 (codice del Terzo Settore), offre una sintesi che permette di operare in un quadro sufficientemente certo definendo un procedimento amministrativo che consente la concreta e corretta applicazione degli istituti della coprogettazione ai sensi dell'art. 55 del Codice Terzo Settore. In particolare, il decreto, in applicazione dei principi del procedimento di cui alla Legge 241/1990, prevede che l'iniziativa possa anche essere di parte, possa cioè provenire da uno o più enti del Terzo settore che formalizzi all'amministrazione una proposta progettuale.
- l'art. 55 del Codice del Terzo Settore stabilisce che “la coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione ...”;

CONSIDERATO CHE

- Il Piano Sociale di Zona dei Comuni del Rhodense 2021 – 2023 definisce un modello di governance fondato sulla collaborazione con il Terzo Settore, affermando in particolare: “La premessa strategica rispetto al modello a cui si orienta questo Piano di Zona ritiene che l'interesse pubblico all'interno del welfare locale può essere meglio perseguito sia nella fase di lettura dei bisogni, che in quella della definizione degli interventi e dei servizi, attraverso **un modello collaborativo** centrato sulla coprogrammazione e sulla **coprogettazione** con il Terzo Settore e con le altre agenzie territoriali in grado di mettere in campo competenze, risorse e angoli visuali differenti in relazione al raggiungimento di obiettivi complessi”;
- lo stesso Piano di Zona individua l'istruttoria pubblica di coprogettazione tra gli strumenti da adottare

- per la realizzazione di un sistema di welfare collaborativo di territorio;
- la coprogettazione come modalità di relazione con il Terzo Settore nel territorio del Rhodense rappresenta una realtà consolidata, caratterizzata da una presenza capillare e articolata, con una forte interazione con il pubblico, centrata sull'aggregazione degli attori e delle agenzie territoriali e sulla definizione continua di nuove alleanze;
 - Sercop riconosce il ruolo del Terzo Settore quale portatore di competenze progettuali, organizzative e operative necessarie alla progettazione e realizzazione di un sistema di servizi appropriata e rispondente ai bisogni delle persone;
 - le organizzazioni no profit vantano una distintività e una specificità in termini di qualità dei servizi erogati (personalizzazione), di vicinanza ai bisogni espressi (prossimità), con particolare riferimento al contesto territoriale, di compartecipazione alle scelte decisionali da parte degli utenti (governance allargata), di capacità di lavorare in rete (networking) con gli altri attori della Comunità locale, di pluralismo dei valori espressi e praticati da parte di questa particolare tipologia organizzativa;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- il Tavolo Politico dei Comuni dell'Ambito Rhodense intende avviare progetti innovativi, volti alla promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con disabilità, partecipando all' Avviso pubblico di Regione Lombardia nell'ambito del percorso attuativo del progetto per l'inclusione attiva e di integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità - PRIORITA' 3 INCLUSIONE SOCIALE - ESO 4.8 - AZIONE H.1. - PR FSE+ 2021-2027 (DGR n. XI/7501 del 15/12/2022);
- Con Deliberazione del CDA di Sercop n. 44 del 05/04/2023 è stato approvato il progetto di massima relativo alla coprogettazione in oggetto, qui richiamato in ogni sua parte, che individua Sercop quale ente capofila dell'Ambito territoriale Rhodense ed ente capofila del partenariato che si costituirà ad esito della presente coprogettazione con la formalizzazione di un Accordo di partenariato per la partecipazione all'avviso pubblico.
- Con la citata Deliberazione del CDA di Sercop, è stato approvato il presente avviso di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti disponibili alla coprogettazione, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore) della legge 241/1990 e della legge 328/2000, di una proposta progettuale da presentare a Regione Lombardia nell'ambito dell'Avviso pubblico per l'avvio di progetti per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (DGR n. XI/7501 del 15/12/2022).

**Tutto ciò premesso Sercop, ricorrendo alle potenzialità dello strumento della
coprogettazione**

INDICE UN'ISTRUTTORIA PUBBLICA

per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-professionale, che manifestino la disponibilità alla coprogettazione, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore) della Legge 241/1990 e della Legge 328/2000, di una proposta di intervento da presentare a Regione Lombardia nell'ambito dell'Avviso pubblico per l'avvio di progetti per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (DGR n. XI/7501 del 15/12/2022).

Sommario

ART. 1 – FINALITA’ DEL PROCEDIMENTO	9
ART. 2 – PROGRAMMAZIONE ZONALE E COPROGETTAZIONE	9
ART. 3 – OGGETTO DELLA COPROGETTAZIONE.....	9
ART. 4 – DURATA DEL PROGETTO	10
ART. 5 – QUADRO PROGETTUALE ED ECONOMICO	10
ART. 6 – RISORSE PER LA COPROGETTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO.....	10
ART. 7 – TAVOLO DI COPROGETTAZIONE E GOVERNANCE	12
ART. 8 – PERSONALE IMPIEGATO	12
ART. 9 – SOGGETTI AMMESSI ALLA COPROGETTAZIONE	13
ART. 10 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	13
ART. 11 – MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA.....	14
ART. 12 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEL PROGETTO	15
ART. 13 – CAUSE DI ESCLUSIONE	16
ART. 14 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI.....	17
ART. 15 – COPROGETTAZIONE- STIPULA DELLA CONVENZIONE.....	18
ART. 16 – ONERI DIVERSI A CARICO DEL/I PARTNER.....	18
ART. 17 – ASSICURAZIONI	18
ART. 18 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	19
ART. 19 – AVVERTENZE	19
ART. 20 – INFORMAZIONI.....	19
ART. 21 – CHIARIMENTI.....	19
ART. 22 – COMUNICAZIONI.....	19
ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	20

ART. 1 – FINALITA' DEL PROCEDIMENTO

La finalità del presente procedimento consiste nella selezione di un gruppo di partner con i quali, partendo dalle idee progettuali da essi presentati in conformità al presente avviso, verrà elaborata, all'interno di un Tavolo di coprogettazione (c.d. "preliminare") una proposta progettuale da candidare nell'ambito dell'Avviso pubblico per l'avvio di progetti di durata biennale per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (DGR n. XI/7501 del 15/12/2022) di Regione Lombardia.

ART. 2 – PROGRAMMAZIONE ZONALE E COPROGETTAZIONE

La spinta allo sviluppo di forme innovative di coprogettazione trova origine, oltre che nella normativa citata in premessa, nel Piano di Zona del Rhodense, nel quale si afferma che: l'interesse pubblico all'interno del welfare locale può essere meglio perseguito sia nella fase di lettura dei bisogni, che in quella della definizione degli interventi e dei servizi che ad essa consegue, attraverso un modello collaborativo centrato sulla coprogrammazione e sulla coprogettazione con il Terzo Settore e con le altre agenzie territoriali in grado di mettere in campo competenze e risorse. Il Piano Sociale di Zona si propone un'ampia applicazione di questo approccio metodologico di lavoro integrato, quale essenziale presidio dell'efficacia dell'azione progettuale, che risulta arricchita dall'opportunità di mettere a confronto professionalità, competenze e angoli visuali differenti in relazione al raggiungimento di obiettivi complessi. Tale approccio è in grado di produrre valore aggiunto in termini di innovazione, corresponsabilità tra i diversi soggetti partner, costruzione di capitale sociale, maggiore capacità e propensione a fare sistema e conseguente arricchimento e potenziamento degli interventi.

Gli strumenti coerenti con tale approccio, sono:

- i Tavoli di coprogettazione, luogo fisico di pensiero e concreta elaborazione intorno ai processi di innovazione e sperimentazione. L'innovazione a qualsiasi livello richiede sempre una valutazione complessa e multidimensionale di problemi, bisogni e priorità, che possono essere meglio rappresentati e letti se provenienti da diversi attori, che esprimono diversi angoli visuali.
- le Istruttorie pubbliche di coprogettazione, che comportano la definizione di interventi innovativi o sperimentali e il ripensamento di servizi già in essere, nel rispetto della normativa vigente al momento, e ispirate al massimo criterio di pubblicità e trasparenza.

La coprogettazione rappresenta dunque un tassello importante che si aggiunge al ventaglio delle opportunità di collaborazione tra l'Ente Pubblico e il Terzo Settore: è uno strumento innovativo in quanto il soggetto privato coinvolto nell'attuazione di un progetto non si limita ad erogare un servizio per conto di una Pubblica Amministrazione, ma è chiamato ad assumere un ruolo attivo, rischiando risorse proprie, proponendo soluzioni progettuali e assumendo una posizione di corresponsabilità sia progettuale che gestionale.

La coprogettazione consente di mettere a valore diverse competenze e professionalità espresse dall'ente pubblico e dal soggetto del Terzo Settore, in una logica di progettazione permanente degli interventi, che non si esaurisce nel momento della scelta del partner, ma che si mantiene per tutto lo sviluppo progettuale e gestionale della partnership, con l'obiettivo di adattare tale sviluppo alla lettura dei bisogni via via emergenti.

Questa modalità consente quindi una flessibilità, non attuabile all'interno dei rapporti di committenza, finalizzata ad un innalzamento del livello di qualità dei servizi e della capacità di risposta del sistema ai nuovi bisogni, attraverso l'azione continua del Tavolo di coprogettazione.

ART. 3 – OGGETTO DELLA COPROGETTAZIONE

La coprogettazione di cui al presente avviso dovrà essere sviluppata secondo:

- le disposizioni di cui all' Avviso pubblico regionale relativamente ai criteri di accesso al finanziamento, alle linee di azione progettuali, alle spese ammissibili;
- il progetto di massima allegato, nel quale vengono declinate le caratteristiche delle idee progettuali che gli enti interessati a partecipare dovranno presentare in risposta al presente avviso.

Ogni ente del Terzo Settore interessato a partecipare dovrà infatti presentare un'idea progettuale per una o più delle seguenti linee di intervento come meglio descritte nell'avviso regionale:

- a) Linea 1: laboratori per le abilità e la partecipazione attiva per inclusione lavorativa delle persone che non accedono alle politiche attive del lavoro e misure finanziate nel quadro della Legge 68/99
- b) Linea 2: percorsi di orientamento ed empowerment per promuovere opportunità di accompagnamento efficaci nella scelta del percorso lavorativo da intraprendere e nell'individuazione di proprie attitudini ed interessi
- c) Linea 3: ecosistemi delle relazioni per l'inclusione attiva, con azioni ed interventi di natura socio-educativa sia nella fase di ingresso che in quella di partecipazione al mercato del lavoro

I soggetti partner della presente coprogettazione dovranno individuare, al momento della presentazione del progetto da candidare nell'ambito dell'Avviso pubblico regionale, un soggetto capofila responsabile della presentazione della domanda, della gestione degli aspetti amministrativi e legali e dei rapporti con Regione Lombardia.

Ogni ente potrà essere capofila di un solo progetto, mentre potrà partecipare in qualità di partner in altri progetti presentati da diverso capofila.

I soggetti partner potranno candidarsi per più linee di intervento.

Partendo dalle idee progettuali presentate da ciascun partner selezionato ad esito della presente coprogettazione, si definirà un c.d. "progetto definitivo" attraverso un processo di condivisione e ridefinizione dei contenuti progettuali all'interno di un tavolo di coprogettazione. Il "progetto definitivo" sarà candidato da Sercop (in qualità sia di ente capofila del partenariato, sia di ente capofila dell'Ambito territoriale Rhodense) a valere sull'Avviso pubblico di Regione Lombardia per il finanziamento di progetti per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità (DGR n. XI/7501 del 15/12/2022).

In caso di finanziamento del progetto definitivo presentato a Regione e qualora nel corso dello sviluppo della coprogettazione emergessero eventuali nuovi ambiti di intervento progettuale che comportino una variazione del budget complessivo, si potrà addivenire ad una modifica della convenzione che definisce i rapporti tra i partner.

Il valore di tali interventi e attività aggiuntivi non potrà comunque superare il 50% del valore economico complessivo della coprogettazione originariamente previsto dalla convenzione.

ART. 4 – DURATA DEL PROGETTO

I progetti a valere sulle linee di intervento sopra elencate, avranno una durata presumibile dal 30/07/2023 al 30/07/2025, salvo la previsione da parte di Regione Lombardia di eventuali proroghe dei termini.

L'accordo di partenariato tra Sercop e i soggetti selezionati, avrà durata dalla data di eventuale approvazione del progetto da parte di Regione Lombardia al termine ultimo per la realizzazione delle attività e rendicontazione delle stesse, secondo la tempistica prevista dall'avviso.

In caso di finanziamento delle progettualità da parte di Regione Lombardia, al termine del primo biennio di attività, previa valutazione dello sviluppo e degli esiti della coprogettazione, la partnership potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo.

I progetti avranno una durata temporale compresa tra i 18 e i 24 mesi.

ART. 5 – QUADRO PROGETTUALE ED ECONOMICO

L'Allegato 1 è costituito dal **Progetto di massima** che rappresenta la condizione di partenza della presente coprogettazione e definisce le finalità, i destinatari, gli obiettivi generali e specifici della coprogettazione nonché le risorse economiche complessivamente previste.

Tale documento ha l'obiettivo di fornire gli elementi essenziali per orientare i partecipanti alla predisposizione delle idee progettuali da presentare, che saranno valutate ai fini della scelta dei partner da ammettere al Tavolo di coprogettazione.

ART. 6 – RISORSE PER LA COPROGETTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

L'avvio della realizzazione delle attività progettuali sarà vincolato all'ammissione al finanziamento da parte

di Regione Lombardia, a seguito della procedura di valutazione prevista dal bando.

Con riferimento alla Sezione B) – “Caratteristiche dell’agevolazione” dell’Allegato A) all’Avviso regionale, il contributo pubblico richiesto a sostegno dei progetti non potrà essere inferiore ad € 150.000,00 e superiore ad € 200.000,00 per progetti con una durata temporale compresa tra i 18 e i 24 mesi e complessivo per tutte le linee di intervento.

Il contributo pubblico non potrà essere superiore all’80% del costo totale ammissibile pertanto il cofinanziamento a carico del partenariato dovrà essere pari ad almeno il 20% del costo totale ammissibile.

Per la presentazione del progetto da candidare, verrà richiesto al partner di mettere a disposizione una quota di risorse proprie, funzionali alla realizzazione del progetto.

Tale cofinanziamento a carico dei partner verrà definito in fase di elaborazione del progetto definitivo da candidare nell’ambito dell’Avviso pubblico regionale.

In caso di finanziamento da parte di Regione Lombardia, all’avvio del Tavolo derivato verranno confermate le quote di cofinanziamento individuate nella fase preliminare o, in rapporto all’entità effettiva del finanziamento regionale, riparametrate.

Nella prima sessione di coprogettazione in caso di accordo tra i componenti del Tavolo in merito alla ripartizione delle quote di cofinanziamento, verrà redatto un verbale redatto ai sensi dell’art. 11 della L.241/90 che costituirà accordo integrativo del provvedimento finale di Sercop (c.d. accordo procedimentale).

Il cofinanziamento del volontariato potrà essere valorizzato in sede di coprogettazione, ma non ai fini della presentazione della proposta “progettuale definitiva” da candidare nell’ambito dell’Avviso pubblico di Regione Lombardia.

Al fine di costruire una proposta progettuale ammissibile per la candidatura all’Avviso pubblico regionale, la ripartizione di risorse proposta prevista dal progetto definitivo potrà essere modificata in sede di Tavolo di coprogettazione derivato, anche in relazione alla qualità e aderenza ai bisogni dei progetti presentati.

Il valore complessivo del progetto definitivo che sarà candidato all’ avviso pubblico regionale potrà prevedere un contributo massimo da parte di Regione Lombardia, ad € 200.000,00 euro per il periodo indicativo luglio 2023 – luglio 2025.

Il budget definitivo di progetto sarà definito in sede di coprogettazione in relazione alle risorse effettivamente conferite dal partner, comprensive di valorizzazioni di beni immobili, arredi, attrezzature, beni strumentali, risorse umane aggiuntive e ogni altra risorsa messa a disposizione dall’ente partner compatibili con il bando regionale.

In caso di finanziamento del progetto definitivo l’importo messo a disposizione da Sercop, la cui natura è riconducibile all’art. 12 della Legge 241/1990, assume funzione esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi (Commissione UE - Comunicazione del 26.04.2006 COM (2006) 177; Decisioni del 28.11.2005 (Dec2005/2673/CE) e del 20.12.2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE).

Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato — alle condizioni e con le modalità stabilite dalla convenzione - solo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dal soggetto selezionato per la realizzazione dei servizi e degli interventi coprogettati.

A consuntivo, quindi, tale importo potrà altresì subire riduzioni qualora il piano economico-finanziario rendicontato sia inferiore alle previsioni di spesa indicate (anche in ragione delle minori risorse che il partner progettuale abbia di fatto messo a disposizione del progetto rispetto a quelle previste in convenzione), fermo restando la percentuale di proporzionalità tra il cofinanziamento dell’Amministrazione e quello del soggetto co-progettante.

Il valore complessivo di tale compartecipazione, da definirsi congiuntamente tra l’Amministrazione e il soggetto co-progettante, contribuirà ad arricchire, implementare ed integrare il progetto, senza alterare i rapporti finanziari intercorrenti tra l’Amministrazione e il soggetto coprogettante.

L’Ente si riserva di ampliare o integrare i servizi e gli interventi nelle aree di coprogettazione fermo restando

che il costo di tali ampliamenti e integrazioni non potrà comunque superare il 50% del valore economico complessivo della coprogettazione originariamente previsto dalla convenzione.

ART. 7 – TAVOLO DI COPROGETTAZIONE E GOVERNANCE

La coprogettazione, quale metodologia di attività collaborativa, non si conclude con il procedimento amministrativo orientato all'avvio del partenariato per la definizione del progetto definitivo, ma costituisce lo strumento di regia utilizzato nel corso dello sviluppo dell'intero progetto medesimo.

In caso di finanziamento del progetto da presentare a Regione, sarà costituito un Tavolo di coprogettazione (c.d. Tavolo per l'inclusione attiva e l'integrazione socio lavorativa delle persone con disabilità) quale strumento stabile per l'analisi, il monitoraggio e la ridefinizione in itinere degli sviluppi progettuali, quando si manifesti la necessità o l'opportunità di rivedere l'assetto delle attività del progetto.

Tale Tavolo confluirà nel Tavolo di coprogettazione di azioni volte a sostenere l'integrazione lavorativa di soggetti in condizioni di fragilità occupazionale, già attivo nel Rhodense, costituendone una derivazione (c.d. Tavolo derivato)

Il Tavolo di coprogettazione sarà composto dal referente di ciascuno dei partner individuati, dal Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 o da suo delegato e dal Responsabile dell'Area Giovani e Lavoro di Sercop.

L'attività caratteristica connessa alla coprogettazione si sostanzia in due distinti momenti:

1. immediatamente successivo al momento della scelta dei partner attraverso la procedura di cui al presente avviso: consiste nella definizione congiunta dell'assetto finale del progetto da candidare all'Avviso pubblico regionale, quale esito del confronto tra ente capofila Sercop e i partner selezionati, a partire dal progetto di massima iniziale. In tale sede viene definito anche il budget finale di progetto correlato al valore delle concrete attività messe in campo.
2. il cuore delle attività di coprogettazione: consiste nella formalizzazione del Tavolo di coprogettazione derivato, attivo per tutta la durata del progetto che, con cadenza almeno trimestrale, valuta in modo partecipato il percorso e gli esiti dell'attività e interviene nell'affinamento del progetto in relazione agli elementi emergenti in corso di sviluppo del percorso. Al Tavolo è affidata la definizione del disegno di valutazione del progetto, nonché della misurazione degli esiti delle attività e della eventuale definizione di azioni correttive o migliorative degli interventi, al fine di mantenere una stretta aderenza delle risposte ai bisogni espressi.

Le sessioni dei Tavoli di coprogettazione vengono verbalizzate.

E' previsto un modello di governance incentrato sul Tavolo di coprogettazione derivato, con funzioni di valutazione e formulazione del progetto, coordinazione e valutazione degli interventi avviati, sempre in collaborazione coi servizi territoriali pubblici e privati e soprattutto con le persone con disabilità e le loro famiglie.

Sarà inoltre prevista un'équipe operativa multidimensionale di progetto che si occuperà di monitorare gli interventi di gruppo e i percorsi individuali.

ART. 8 – PERSONALE IMPIEGATO

Il personale impiegato nelle azioni progettuali deve essere in possesso preferibilmente del Titolo di studio di Educatore professionale (classe L-19 o equipollente) o, quantomeno, deve possedere un'esperienza minima di una triennalità nella realizzazione di progetti individuali in favore di soggetti con disabilità. La mancanza del requisito esperienziale o del titolo dovrà essere opportunamente motivata.

Per ogni co-progettante è necessario individuare un referente del progetto, che avrà la responsabilità, in fase di attuazione del progetto definitivo, se ammesso al finanziamento, di:

- coordinare tutte le attività previste;
- provvedere al monitoraggio e alla verifica dell'andamento del servizio, nonché alla predisposizione di report qualitativi/quantitativi periodici da trasmettere all'amministrazione se necessario;
- partecipare agli incontri periodici del Tavolo di coprogettazione
- garantire il rispetto delle scadenze e delle tempistiche sia delle attività programmate che delle attività

rendicontative

Le attività definite nell'accordo di partenariato che verrà stipulato al termine della prima fase della procedura di coprogettazione antecedente all'invio della proposta progettuale alla Regione, devono essere svolte nel rispetto delle persone e dei fondamentali principi di tutela della privacy concorrendo a fornire risposta ai bisogni espressi dall'utenza target.

Gli operatori devono tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, riservatezza, collaborazione e professionalità.

Gli obblighi di condotta previsti dal "*Codice etico e di comportamento*" adottato da Sercop con Deliberazione del CdA n. 7 del 30 gennaio 2017 si applicano, per quanto compatibili, al personale dipendente e ai collaboratori a qualsiasi titolo del soggetto coprogettante.

Sercop potrà chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo alle mansioni alle quali è preposto o che non mantenga un comportamento corretto.

ART. 9 – SOGGETTI AMMESSI ALLA COPROGETTAZIONE

La partecipazione al presente avviso è riservata esclusivamente alle Cooperative di Tipo B, che, in forma singola o di Raggruppamento temporaneo, siano interessate a collaborare con Sercop per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati.

Ai sensi della Legge n. 381/1991 e del D.lgs. 112/2017, per Cooperative di Tipo B si intendono cooperative sociali con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Nel caso in cui il progetto preveda l'attivazione della Linea di intervento 1, è obbligatoria la presenza di almeno un ente tra:

- I. Operatori pubblici e privati in possesso di accreditamento definitivo per l'erogazione dei servizi al lavoro ai sensi della disciplina regionale;
- II. Operatori pubblici e privati in possesso di accreditamento definitivo all'Albo regionale dei servizi di istruzione e formazione (sez. A e B), con particolare riferimento agli operatori titolari di offerta formativa specifica riservata agli allievi disabili certificati (Percorsi Personalizzati per allievi con disabilità)

Nel caso in cui il progetto preveda l'attivazione della Linea di intervento 2, è obbligatoria la presenza di almeno un ente tra:

- I. Operatori pubblici e privati in possesso di accreditamento definitivo all'Albo regionale dei servizi di istruzione e formazione (sez. A e B), con particolare riferimento agli operatori titolari di offerta formativa specifica riservata agli allievi disabili certificati (Percorsi Personalizzati per allievi con disabilità);
- II. Istituzioni formative accreditate nella Sezione "A" dell'Albo regionale, di cui all'art. 25 della L.R. n. 19/2007, o gli Istituti professionali di Stato, che realizzano percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà ai sensi dell'Accordo Territoriale tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale del 21/12/2018; le istituzioni scolastiche e gli Enti formativi accreditati capofila di ATS (Associazione Temporanea di Scopo), che hanno attivato percorsi di IFTS; le Fondazioni ITS, costituite ai sensi del DPCM 25/01/2008, aventi sede in Lombardia e che realizzano percorsi IFTS o ITS;

Tutti gli enti del partenariato devono avere sede legale o operativa in Regione Lombardia.

ART. 10 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

10.1 REQUISITI GENERALI

Al fine di potere instaurare un rapporto di coprogettazione in qualità di partner di Sercop, i soggetti partecipanti alla istruttoria devono essere in possesso, ai fini dell'ammissione, dei seguenti requisiti, in analogia all'art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50:

1. requisiti generali: assenza di ogni condizione che possa determinare l'esclusione dalla presente procedura e/o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio. Il possesso di tali requisiti viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità ivi indicate utilizzando il Modello 2 integrativo allegato al presente avviso;
2. requisiti di idoneità professionale: iscrizione nei seguenti registri/albi, istituiti per la tipologia di associazione/organismo/Ente/impresa a cui il soggetto concorrente appartiene, per le attività ed i servizi oggetto del presente bando di coprogettazione:
 - per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali per attività e servizi inerenti all'oggetto della presente procedura di coprogettazione.

10.2 REQUISITI SPECIFICI

Requisiti di capacità tecnico professionale:

- a. disponibilità, al momento della presentazione del progetto, di una sede legale o operativa permanente in Regione Lombardia;
- b. previsione nel proprio Statuto dello svolgimento di attività a favore di persone con disabilità;
- c. esperienza minima triennale nella gestione di progetti individualizzati per persone con disabilità;
- d. realizzazione di almeno n. 12 progetti individualizzati per persone con disabilità nel triennio (2020/2021/2022)

ART. 11 – MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA

La procedura si svolgerà in 5 fasi distinte:

- A) selezione, tra i soggetti che hanno presentato le idee progettuali in risposta al presente avviso, dei partner da invitare al Tavolo di coprogettazione preliminare al fine della definizione del progetto da candidare nell'ambito dell'Avviso pubblico (progetto c.d. "definitivo");
- B) Tavolo di coprogettazione preliminare per l'elaborazione del progetto definitivo da candidare all'Avviso pubblico di Regione Lombardia, del relativo piano economico-finanziario e della ripartizione delle quote di cofinanziamento;
- C) stipula dell'Accordo di Partenariato tra Sercop ed i partner selezionati ai fini della presentazione del progetto definitivo da candidare nell'ambito dell'Avviso pubblico di Regione Lombardia
- D) in caso di finanziamento del progetto presentato di cui alla fase B), avvio del Tavolo di coprogettazione derivato per l'attuazione delle attività progettuali e stipula dell'accordo procedimentale con definizione del piano finanziario definitivo
- E) stipula della convenzione tra Sercop e i partner selezionati

Fase A): selezione dei soggetto/i con cui sviluppare la coprogettazione preliminare finalizzata alla definizione del progetto definitivo da candidare nell'ambito dell'Avviso pubblico regionale.

Sarà individuato quale partner il/i soggetto/i che avrà/anno ottenuto, per l'idea progettuale presentata il punteggio totale più elevato derivante dai punteggi degli item della parte progettuale.

Fase B): redazione del progetto definitivo da candidare nell'ambito dell'Avviso pubblico regionale attraverso coprogettazione tra i responsabili di Sercop e i responsabili tecnici del/i soggetto/i selezionato/i. La procedura prenderà come base le idee progettuali presentate e procederà, all'interno di un Tavolo di coprogettazione preliminare, alla definizione del progetto da candidare.

Congiuntamente alla presentazione della candidatura verrà sottoscritto un Accordo di partenariato tra i soggetti selezionati e Sercop in qualità di capofila, nel quale le parti si impegnano alla realizzazione delle attività progettuali, secondo le proprie responsabilità e le indicazioni dell'ente capofila (**Fase C**).

Fase D): in caso di finanziamento del progetto presentato di cui alla Fase B), avvio del Tavolo di coprogettazione derivato per lo sviluppo del progetto medesimo, attraverso discussione critica, definizione di variazioni e di integrazioni, con riferimento, in particolare, a:

1. modalità di realizzazione del progetto e coerenza tra obiettivi e azioni;
2. modalità di attuazione della governance di progetto e di integrazione tra le azioni previste dai partner;
3. disegno di valutazione degli interventi previa definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;
4. modalità di revisione del progetto in relazione ai bisogni emergenti in corso di gestione;
5. definizione di dettaglio del piano economico con particolare riferimento al valore delle diverse attività implementate.

Il Tavolo sarà operativo per un biennio, fino a tutta la durata del progetto, salvo quanto previsto all'art. 4

Fase E): Stipula della convenzione tra Sercop e i soggetti partner, che avverrà entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento con cui si procederà all'approvazione del progetto definitivo scaturito dalla fase B) e all'approvazione dello schema di convenzione.

Nella convenzione saranno previsti, fra l'altro:

- la durata del partenariato;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte,
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dall'ente procedente e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;
- le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della coprogettazione;
- la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della normativa vigente.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico del soggetto selezionato, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esecuzione del progetto in oggetto dovute per legge.

Al soggetto selezionato potrà essere chiesto di attivare i progetti e gli interventi, anche nelle more della stipula della suddetta convenzione.

Sercop si riserva in qualsiasi momento:

- di chiedere al/i partner la ripresa del Tavolo di coprogettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di attività, alla luce di modifiche/integrazioni o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite di un **quinto del valore economico** complessivo della coprogettazione originariamente previsto;
- di disporre la cessazione delle attività e interventi, con preavviso di almeno tre mesi, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche da eventuale sopravvenuta nuova normativa, da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, nonché da minori risorse finanziarie.

ART. 12 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEL PROGETTO

I soggetti interessati a partecipare all'istruttoria di coprogettazione dovranno far pervenire, **tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 20 aprile 2023** - obbligatoriamente via PEC all'indirizzo: gare.sercop@legalmail.it - la propria domanda, in conformità ai Modelli 1, 2 e Formulario allegati al presente avviso.

Il tavolo di coprogettazione preliminare per la definizione del progetto da candidare nell'ambito dell'Avviso pubblico regionale dovranno necessariamente concludersi entro e non oltre il 18 maggio 2023, al fine di rispettare i termini di scadenza per la presentazione della candidatura fissati da Regione Lombardia.

La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del partecipante. In caso di richiesta da parte di ATI i modelli dovranno essere presentati da tutte le componenti l'associazione, oltre ad apposita dichiarazione di voler costituire il raggruppamento con indicate esplicitamente le prestazioni rese dai singoli componenti il raggruppamento.

A pena di esclusione la domanda dovrà essere composta da due singoli file compressi (es: .zip, .rar) denominati come segue:

A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, che dovrà contenere la documentazione amministrativa del/i concorrente/i come meglio specificato di seguito;

B – IDEA PROGETTUALE del/i partecipante/i

A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Domanda di partecipazione e dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 redatta come da Modelli allegati 1 e 2, compilata in ogni sua parte.

A pena di esclusione, la domanda deve essere firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD) e norme collegate, dal legale rappresentante del soggetto; la domanda può essere firmata anche da un procuratore del legale rappresentate ed in tal caso deve essere allegata copia conforme della relativa procura anch'essa firmata digitalmente.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la domanda deve essere presentata e firmata digitalmente da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

B - IDEA PROGETTUALE

La proposta deve contenere tutti gli elementi atti a consentire una precisa e aderente valutazione.

In linea generale sarà oggetto di valutazione la coerenza delle attività proposte con le specificità richieste nel Formulario in allegato.

Il documento dovrà essere firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal legale rappresentante/procuratore o dai legali rappresentanti in caso di firma congiunta, del soggetto concorrente.

In caso di RTI già costituito o consorzio il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante del soggetto mandatario o del consorzio. In caso di costituendo RTI, il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante.

ART. 13 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Determina l'esclusione dalla procedura la domanda di partecipazione e gli allegati di cui al punto A:

- che non sia stata presentata entro i termini di scadenza di cui all'art. 12
- che non sia firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del/i soggetto/i concorrente/i
- che non sia firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito.

Determina l'esclusione dalla procedura l'idea progettuale di cui al punto B:

- che non sia articolata secondo lo schema di cui al Formulario in allegato;
- che non sia firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente

- che non sia firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito.

ART. 14 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI

Le proposte dei partecipanti al presente avviso saranno valutate applicando il seguente punteggio massimo esclusivamente al contenuto dell'idea progettuale presentata.

La valutazione del contenuto delle idee progettuali sarà effettuata esclusivamente sulla base del seguente punteggio:

DOCUMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO
IDEA PROGETTUALE	100

In linea di massima e salvo diverse evidenze che emergano in sede di coprogettazione potranno essere selezionati più partner su una stessa Linea di intervento.

IDEA PROGETTUALE

Il Punteggio massimo previsto è di 100/100 così suddiviso:

ITEM	PUNTEGGIO MAX
Curriculum sintetico della cooperativa (storia, dimensioni, attività, progetti specifici relativi al target dell'avviso Regionale)	15
Connessione con il territorio dell'Ambito Rhodense <ol style="list-style-type: none"> 1. valorizzazione di risorse e contesti di collaborazione esistenti 2. ampiezza delle reti di collaborazione 	15
Destinatari: bisogni del target rilevati in merito all'occupabilità (<i>analisi dei bisogni dei potenziali destinatari degli interventi; descrizione delle attività da effettuare; esposizione dei processi utili al raggiungimento degli obiettivi</i>)	15
Approccio metodologico e organizzativo dell'intervento <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Linea 1 - Metodi e strategie a supporto dell'esperienza di tirocinio; numero di tirocini gestibili dal partner nel progetto <input type="checkbox"/> Linea 2 - Supporto a giovani con disabilità e alle loro famiglie, in particolare a studenti iscritti agli ultimi due anni delle scuole superiori 	30
Professionalità impiegabili e rispettivi ruoli nell'attuazione delle azioni della Linea 1 e/o della Linea 2 (evidenziare anche l'eventuale coinvolgimento di associazioni o volontari)	10
Strumenti di raccolta dati, monitoraggio e valutazione utilizzati (schede, diari ecc.)	10
Eventuali elementi incrementali e/o di innovatività da integrare nella Linea 1 e Linea 2	5
TOTALE	100

L'esame della documentazione amministrativa sarà effettuato da una Commissione di esperti, appositamente nominata dopo la scadenza del termine per presentare le proposte progettuali, che esaminerà la documentazione amministrativa dei partecipanti e valuterà le idee progettuali dei partecipanti ammessi sulla base e secondo l'ordine dei criteri elencati.

Il concorrente deve articolare l'idea progettuale nel rispetto dei criteri sopra riportati.

Stante la centralità della qualità del progetto, esso dovrà raggiungere un punteggio minimo di almeno 65 punti per il buon funzionamento dei servizi previsti dal presente avviso.

Si procederà alla seconda fase della coprogettazione anche in presenza di un solo progetto valido.

L'individuazione del partner partecipante al Tavolo derivato diverrà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e controlli sui requisiti richiesti per contrattare con la pubblica amministrazione.

ART. 15 – COPROGETTAZIONE- STIPULA DELLA CONVENZIONE

La stipula della convenzione avverrà solo in caso di finanziamento del progetto definitivo presentato da Sercop e dai partner a valere sull'Avviso pubblico di Regione Lombardia.

Successivamente sarà convocato il Tavolo di coprogettazione permanente con il mandato di procedere alla realizzazione delle attività progettuali finanziate.

Essa consiste nella discussione critica del progetto finanziato e nella eventuale definizione di variazioni e integrazioni coerenti con le finalità del progetto di massima anche in relazione alla progettazione sovracomunale contenuta nel Piano di Zona, nonché alla definizione degli aspetti esecutivi e di integrazione con il territorio.

ART. 16 – ONERI DIVERSI A CARICO DEL/I PARTNER

Nella gestione del progetto i partner si impegnano a svolgere le attività secondo quanto in esso previsto.

I partner dovranno inoltre:

- assumere tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale coinvolto nel progetto;
- sollevare Sercop con riferimento a tutto il personale coinvolto nel progetto, da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni e in generale da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri;
- comunicare a Sercop, prima dell'inizio delle attività, l'elenco nominativo del personale, precisando le mansioni affidate e le ore di lavoro contrattuali;
- assicurare che il personale che sarà utilizzato per le attività coprogettate sia in regola con le norme di igiene e sanità, in particolare i partner dovranno predisporre i controlli sanitari previsti dalla vigente normativa;
- comunicare a Sercop le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nelle attività del progetto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
- predisporre gli strumenti di monitoraggio coerenti con il disegno di valutazione definito in sede di coprogettazione;
- rispettare le norme nazionali sulla raccolta e conservazione dei dati personali, provvedendo alla nomina di un Responsabile del trattamento dei dati;
- provvedere alla formazione e aggiornamento del personale sia per quanto attiene alla formazione obbligatoria che con riferimento a quella connessa con le attività della coprogettazione;
- rispettare il Codice Etico e di Comportamento di Sercop redatto in ottemperanza alle disposizioni del DPR n. 62/2013 ed approvato con Delibera CDA n. 7 del 30/01/2017;
- adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 39/2014 che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 93/2011 finalizzata a contrastare gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori;
- assumersi la responsabilità dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

ART. 17 – ASSICURAZIONI

I partner assumono ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose, per fatto proprio o dei propri

dipendenti e collaboratori, anche esterni, derivanti dalle attività ad essi affidate nella realizzazione del progetto, sollevando Sercop da qualsiasi responsabilità e obbligazione nei confronti di terzi.

A tal fine dovranno stipulare idonea assicurazione con massimali non inferiori a € 1.000.000,00 - contro i rischi della responsabilità civile per eventuali danni che dovessero derivare a persone o cose in dipendenza dalle attività del progetto.

Prima della stipulazione della convenzione dovrà essere prodotta a Sercop copia della polizza di responsabilità civile stipulata dai partner.

ART. 18 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

I partner sono tenuti ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 81/2008.

I partner, oltre che alla sicurezza dei propri dipendenti, sono direttamente e pienamente responsabili della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area dove si svolgono le attività previste dalla coprogettazione: in tal senso dovranno adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

ART. 19 – AVVERTENZE

La presentazione della domanda di partecipazione e la relativa proposta progettuale costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nell'avviso con rinuncia ad ogni eccezione.

Sercop si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura o di prorogarne la data di scadenza ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. Sercop si riserva la facoltà di non individuare alcun partner, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

Le attività di progettazione e tutti gli incontri necessari per la definizione del progetto definitivo saranno a carico degli enti partecipanti senza la corresponsione ed il riconoscimento di alcun corrispettivo economico o di altra natura.

Nel caso in cui, all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali, non fosse possibile procedere alla stipula della convenzione, il soggetto selezionato nulla potrà pretendere in relazione alla partecipazione alle fasi precedenti, che rivestono natura endoprocedimentale ed istruttoria.

ART. 20 – INFORMAZIONI

Tutta la documentazione relativa alla presente procedura è disponibile e liberamente scaricabile dal sito web di Sercop alla sezione "GARE → GARE E SELEZIONI → COPROGETTAZIONI".

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate a Sercop; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

ART. 21 – CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente all'indirizzo PEC gare.sercop@legalmail.it, almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet www.sercop.it, sezione "GARE → GARE E SELEZIONI → COPROGETTAZIONI".

ART. 22 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra Sercop e i partecipanti al presente avviso si intendono validamente ed

efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC gare.sercop@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione presentata.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai soggetti nell'ambito del presente avviso saranno trattati conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) e alla normativa nazionale (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) sotto la responsabilità del legale rappresentante pro-tempore di SER.C.OP.

Allegati all'Avviso:

1. Progetto di massima
2. Modelli da compilare per presentare candidatura
 - Modello 1 – domanda di partecipazione
 - Modello 2 – integrativo all'istanza di partecipazione
 - Allegato 3 - Formulario di progetto

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

SERCOP – Ufficio Acquisti/Appalti – Tel. 02-93207312 mail: gare.sercop@legalmail.it

Rho, 05/04/2023

Il Responsabile del Procedimento
ai sensi della Legge 241/90
Dott. Guido Ciceri